



Sentenza/Ordinanza n. 5/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE/ORDINANZA

Nel giudizio iscritto al n. **72649** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 09/07/2020 ad istanza del Sig. **(omissis)**, nato il (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Farina, c.f. FRNDNC87510B157I presso il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE) al viale Consiglio d'Europa n. 7, giusta procura in calce al presente atto, pec: avvocatodomenicofarina@pec.it;

contro

-Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n. 11;

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n. 11;

-Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n. 11;

avverso

decreti nn. 17 del 10.3.1997 e 1110 del 11.5.1999 del Ministero della Difesa; n. 01416/2012/EI/M/O del 5.11.2012, 0531A/2010/cs del 25.5.2010 e 00427/2017/cs del 16.5.2017 del Ministero della Giustizia;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza del 22.12.2023, celebrata con l'assistenza del segretario dott. Fabio Esposito, uditi l'avv. Riccardo Galante per parte ricorrente e il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa;

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente, assistente capo coordinatore in servizio della Polizia Penitenziaria arruolatosi in data 27.1.1993, dopo il periodo di leva militare nel periodo 2.7.1991-2.6.1992, con il ricorso in epigrafe chiedeva di:

1. Accertare e dichiarare, previ eventuali nuovi e ulteriori accertamenti sanitari ove ritenuti necessari, la dipendenza da causa di servizio della patologia "*Esiti di frattura delle apofisi traverse di sx di L1-L2-L3, esiti di frattura della branca ischio pubica di sx, esiti di frattura delle cavità acetabolari, esiti di frattura incisivi superiori sostituiti da protesi fissa*" – "*cervicoartrosi con discopatia C3/C4 e protrusione discale L4/L5*" – "*Coxartrosi Sinistra*" con attribuzione in misura massima della più favorevole categoria della tabella A ascrivibile, quale presupposto dell'esercizio del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 d.p.r. 461/2001 e disporre ogni conseguenziale statuizione;

2. Accertare e dichiarare, previ eventuali nuovi e ulteriori accertamenti sanitari ove ritenuti necessari, la dipendenza da causa di servizio della patologia "*Ipertensione arteriosa essenziale in trattamento farmacologico*" con attribuzione in misura massima della più favorevole categoria della tabella A ascrivibile, quale presupposto

dell'esercizio del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 d.p.r. 461/2001 e disporre ogni conseguenziale statuizione.

3. con vittoria di spese e onorari di giudizio.

In ricorso sosteneva che il complesso morboso sofferto sarebbe riconducibile all'attività di servizio prestata, come comprovato da CTP redatta dal dott. Nicola Andriella allegata al ricorso, ad avviso del quale le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio si sono aggravate mentre la patologia per la quale l'Amministrazione ha negato la dipendenza da causa di servizio deve ritenersi correlata al servizio svolto, con conseguente ascrivibilità alla tab. A, sesta categoria misura massima.

2. Con ordinanza n. 62/2023 resa all'esito dell'udienza del 24.2.2023, veniva chiesto il fascicolo amministrativo alle Amministrazioni convenute.

3. Il Ministero della Difesa depositava fascicolo amministrativo il 18.4.2023 e una memoria in data 5.5.2023, in cui, riepilogati i fatti di causa ed eccepito il difetto di giurisdizione per ciò che concerne la concessione dell'equo indennizzo, evidenziava il decorso di oltre venti anni tra la data del provvedimento impugnato e il deposito del ricorso e la mancanza di domande volte ad accertare l'aggravamento della patologia; insisteva per il rigetto del ricorso e in subordine eccepiva la prescrizione quinquennale sui ratei di pensione non riscossi.

4. All'esito dell'udienza, con ordinanza n. 114/2023, la causa è stata rinviata in attesa della pronuncia sulla questione di massima, poi resa dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 12/2023/QM, ordinando nel contempo al Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli di depositare il fascicolo amministrativo.

5. In data 22.9.2023 il Ministero della Giustizia depositava il fascicolo amministrativo, rappresentando che per le patologie occorse durante il servizio di polizia penitenziaria (ovvero le infermità – “*cervicoartrosi con discopatia C3/C4 e protrusione discale L4/L5*” – “*Coxartrosi Sinistra*” - “*Ipertensione arteriosa essenziale in trattamento farmacologico*”) non vi è stata alcuna domanda di pensione privilegiata ed i provvedimenti impugnati nell’atto introduttivo sono stati emessi esclusivamente a seguito di istanze di riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo.

6. All’udienza del 22.12.2023 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.

DIRITTO

1. Questo Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla domanda del ricorrente, che ha chiesto di:

a. Accertare e dichiarare, previ eventuali nuovi e ulteriori accertamenti sanitari ove ritenuti necessari, la dipendenza da causa di servizio della patologia “*Esiti di frattura delle apofisi traverse di sx di L1-L2-L3, esiti di frattura della branca ischio pubica di sx, esiti di frattura delle cavità acetabolari, esiti di frattura incisivi superiori sostituiti da protesi fissa*” – “*cervicoartrosi con discopatia C3/C4 e protrusione discale L4/L5*” – “*Coxartrosi Sinistra*” con attribuzione in misura massima della più favorevole categoria della tabella A ascrivibile, quale presupposto dell’esercizio del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 d.p.r. 461/2001 e disporre ogni conseguenziale statuizione;

b. Accertare e dichiarare, previ eventuali nuovi e ulteriori accertamenti sanitari ove ritenuti necessari, la dipendenza da causa di servizio della patologia “*Ipertensione arteriosa essenziale in trattamento farmacologico*” con attribuzione in misura massima della più favorevole categoria della tabella A ascrivibile, quale presupposto

dell'esercizio del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 d.p.r. 461/2001 e disporre ogni conseguenziale statuizione.

Orbene, dagli atti di causa risulta che le patologie di cui al n. 1 risultano essere state riconosciute come dipendenti da causa di servizio ma ascritte alla tab. B del d.p.r. 834/1981 (con riconoscimento della concessione dell'indennità una tantum pari a tre annualità di pensione privilegiata 8[^] ctg tab. B con decreto del Ministero della Difesa n. 17 del 10.3.1997 per le infermità "*Esiti di frattura delle apofisi traverse di sx di L1-L2-L3, esiti di frattura della branca ischio pubica di sx, esiti di frattura delle cavità acetabolari, esiti di frattura incisivi superiori sostituiti da protesi fissa*") e per le stesse risulta essere stato liquidato l'equo indennizzo, mentre la patologia di cui al n. 2 non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.

In particolare, per le patologie:

- "*Esiti di frattura delle apofisi traverse di sx di L1-L2-L3, esiti di frattura della branca ischio pubica di sx, esiti di frattura delle cavità acetabolari, esiti di frattura incisivi superiori sostituiti da protesi fissa*" il ricorrente ha ottenuto la concessione dell'indennità una tantum pari a tre annualità di pensione privilegiata 8[^] ctg tab. A con decreto del Ministero della Difesa n. 17 del 10.3.1997 nonché l'equo indennizzo;

- "*cervicoartrosi con discopatia C3/C4 e protrusione discale L4/L5*" – "*Coxartrosi Sinistra*" - "*Ipertensione arteriosa essenziale in trattamento farmacologico*", occorse durante il servizio di Polizia penitenziaria, il ricorrente presentava istanza di riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e otteneva l'equo indennizzo con riguardo alle prime due infermità.

Infatti, nel ricorso il ricorrente evidenziava che "la materia del contendere attiene da un lato alla sottostima delle patologie "*Esiti di frattura delle apofisi traverse di sx di L1-L2-L3, esiti di frattura della branca ischio pubica di sx, esiti di frattura delle cavità*

acetabolari, esiti di frattura incisivi superiori sostituiti da protesi fissa” - “cervicoartrosi con discopatia C3/C4 e protrusione discale L4/L5” – “Coxartrosi Sinistra”, riconosciute si dipendenti da causa di servizio ma ascritte solo a Tabella B senza attribuzione di categoria; dall’altro al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “Ipertensione arteriosa essenziale in trattamento farmacologico”.

2. Occorre, innanzitutto, esaminare le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti.

In primo luogo, va premesso che dalla lettura del *petitum* del ricorso emerge che il ricorrente non ha chiesto il riconoscimento di causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo ma ai soli fini del riconoscimento della pensione privilegiata, quale presupposto per il suddetto riconoscimento.

Conseguentemente deve intendersi superata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice per l’accertamento della spettanza dell’equo indennizzo sollevata dal Ministero della Difesa.

3. Il Ministero della Giustizia ha poi rappresentato che per le patologie occorse durante il servizio di polizia penitenziaria non vi è stata alcuna domanda di pensione privilegiata ed i provvedimenti impugnati nell’atto introduttivo sono stati emessi esclusivamente a seguito di istanze di riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo. Viene quindi in rilievo la questione dell’ammissibilità del ricorso per assenza della domanda di pensione privilegiata in sede amministrativa.

Occorre, a tal proposito, richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/2023/QM del 17 agosto 2023, che, a seguito di un lungo dibattito giurisprudenziale sull’argomento, ha risolto il conflitto interpretativo esprimendosi sulla questione di massima: “*se sia o no ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del*

diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

Le Sezioni Riunite hanno premesso che *“l’inammissibilità del ricorso non è predicata [dall’art. 153, comma 2, lett. b) del C.G.C.] in relazione alla mancanza della domanda “di pensione” ma, semplicemente, con riferimento alla mancanza della domanda “sulla quale non si sia provveduto (esplicitamente o implicitamente, per via del silenzio) in sede amministrativa”,* e hanno osservato che la previsione di inammissibilità (del ricorso) è volta a garantire che l’amministrazione competente a pronunciarsi sulla domanda azionata in giudizio sia coinvolta in prima battuta, da un punto di vista procedurale. Tale garanzia è assicurata dalla presentazione della domanda di riconoscimento di causa di servizio e dall’iter procedimentale che da questa trae origine.

Al contrario, hanno escluso che la previsione dell’inammissibilità del ricorso sia volta alla tutela della posizione del pensionato nella sua pretesa successiva, di riconoscimento della pensione privilegiata. Pertanto, hanno ritenuto che la norma non limiti l’azionabilità in giudizio al verificarsi dell’ulteriore presupposto che l’interessato sia rimasto insoddisfatto dell’esito (o sia rimasto sprovvisto della risposta provvedimentale) su quest’ultimo e conseguente aspetto.

Le Sezioni Riunite hanno, tra l’altro, valorizzato il principio dell’unicità dell’accertamento amministrativo di causa di servizio di cui al già menzionato art. 12 del d.P.R. 461/2001, di cui, in un’ottica di semplificazione, sono sanciti gli effetti

rispetto a tutte le provvidenze e i benefici di legge, precisando che “*Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio*”. Confermata in tal modo la valenza unitaria di detto accertamento rispetto a tutti i suddetti fini, a prescindere dal suo esito positivo o negativo, hanno concluso che sussiste l'interesse concreto ed attuale a contestare un giudizio sfavorevole di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, proprio per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla richiesta di pensione privilegiata, e hanno concluso che: “*è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*».

Pertanto, ne discende:

- 1) l'ammissibilità del ricorso nel rispetto della previsione di cui all'art. 153, comma 2, lett. b) del C.G.C., sussistendo un pronunciamento vincolante (e negativo) dell'Amministrazione sulla causa di servizio quale presupposto della domanda di pensione privilegiata e;
- 2) la conseguente sussistenza dell'interesse del ricorrente ad agire innanzi a questo Giudice per la tutela della propria posizione giuridica con domanda di accertamento della causa di servizio ai fini del futuro riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata (cfr. di recente, dopo la suddetta pronuncia, sez. giur. Toscana

309/2023 e sez. giur. Sicilia 398/2023).

4. Venendo al merito della controversia, questo Giudice Unico, stante la natura eminentemente tecnica della questione, ravvisa, ai fini di una più informata giustizia, l'esigenza di procedere ad approfondimento istruttorio, all'uopo interpellando la U.O. Medicina Legale della ASL di Caserta, affinché, sulla base degli atti che si trasmettono, esprima motivato parere sui seguenti quesiti:

1) la dipendenza o meno da causa di servizio, dell'infermità "Ipertensione arteriosa essenziale in trattamento farmacologico" e per l'ipotesi di riconosciuta dipendenza da causa di servizio, la classifica da attribuire al relativo trattamento pensionistico;

2) la classifica da attribuire al relativo trattamento pensionistico per le restanti infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Campania – in composizione di Giudice Unico per le pensioni:

- dichiara la propria giurisdizione;
- rigetta ogni contraria istanza ed eccezione di carattere pregiudiziale e preliminare;

DISPONE

la prosecuzione del giudizio per la definizione del merito e, per l'effetto,

ORDINA

all'U.O. Medicina Legale della ASL di Caserta gli adempimenti istruttori, nei termini e per gli effetti di cui in parte motiva, ed in particolare perché, previa visita medica (espletabile anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica ed amministrativa presente agli atti, esprima collegialmente il proprio motivato parere sui quesiti sopra indicati.

Autorizza le parti costituite a farsi assistere, nel corso delle operazioni peritali, da un

consulente tecnico di parte, da comunicarsi a questo giudice fino a 15 giorni prima del termine fissato per l'inizio delle operazioni.

Le parti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di copia della presente ordinanza, potranno far pervenire al predetto Ufficio medico-legale tutta la documentazione ritenuta utile.

L'Ufficio Medico Legale darà comunicazione alle parti presso il domicilio eletto, della data di inizio delle operazioni peritali con sufficiente anticipo.

Le parti, ricevuta la comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, potranno farsi assistere, a proprie spese, da un sanitario di fiducia.

L'Ufficio Medico Legale deve trasmettere la propria relazione tecnica alle parti costituite entro il 15 maggio 2024; le parti devono trasmettere al citato collegio, entro il 15 giugno 2024, eventuali osservazioni che intendono formulare alla relazione; **entro il 15 luglio 2024** il collegio deve depositare in Segreteria la propria relazione finale, in cui si darà altresì conto delle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte e si prenderà specificamente posizione su di esse.

Dispone che, a cura della Segreteria, sia inviata all'U. O. Medicina Legale della ASL di Caserta tutta la documentazione agli atti di causa;

Rinvia la causa **all'udienza del 23 settembre 2023**.

Manda alla segreteria per i provvedimenti di competenza.

Così deciso a Napoli il 22.12.2023.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott.ssa Flavia D'Oro)

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02.01.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)